REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

ISTITUTO PARITARIO "CRISTO RE"
Via MOSCANI, 2 - 84133 SALERNO
Tel: 089724486 Fax. 089725024
e-mail: direzione@cristoresalerno.it - www.cristoresalerno.it

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Scuola.
3. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Interclasse, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio di Istituto.

ART. 2 - INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni, riportati nella "Tabella Sanzioni", che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative, etc.).
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla "Tabella Sanzioni" allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
3. Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
4. I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
5. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento. Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.
6. La sanzione che comporta la sospensione dalle lezioni sarà sempre assunta "con obbligo di "frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato da insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori. La sospensione potrà essere commutata in attività riparatorie, che abbiano come obiettivo il recupero del danno causato e il miglioramento del comportamento dello studente. Tali attività saranno finalizzate a favorire il ripristino dell'armonia all'interno della comunità scolastica, permettendo all'allievo/a di comprendere le conseguenze delle proprie azioni e di contribuire in modo positivo al benessere collettivo.
7. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
8. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporne l'assolvimento. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altra scuola e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dalla scuola di provenienza.
9. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.

ART. 3 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Comunicazione di avvio del procedimento - Contestazione di addebito - Audizione in contraddittorio - Assunzione del provvedimento disciplinare

1. Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
2. In caso di infrazioni lievi:
   - il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul registro;
   - il Dirigente Scolastico, sentito l'alunno/a ed eventualmente il docente, può ammonire verbalmente o per iscritto l'alunno/a informando in merito i genitori e convocandoli presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento (prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento) e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

3. In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:
   a) il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa dall'alunno/a da parte del docente, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dell'alunno/a e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
   b) il Dirigente Scolastico comunica l'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno/a, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dell'alunno/a e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anch'essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
   c) il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di Interclasse, se questo è l'organismo competente, o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo.

   L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
   d) l'alunno/a insieme ai genitori è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. L'alunno/a ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
   e) il Consiglio di Interclasse o il Consiglio di Istituto, udito l'alunno/a ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato e i genitori provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
   f) il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato e alla famiglia. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento. Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno/a nella comunità durante l'anno scolastico.
   g) la comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

ART. 4 – IMPUGNAZIONI

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo: verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente; per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente.
   Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interclasse che ha emesso il provvedimento che si pronuncia in merito al reclamo.
   Il Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica all'interessato le conclusioni assunte dal Consiglio.

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio d'Istituto sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Tabella Sanzioni:

COMPORTAMENTI SANZIONABILI	*TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E ORGANI COMPETENTI*
1. Mancanze lievi: • presentarsi alle lezioni in ritardo; • disturbare lo svolgimento delle lezioni; • tenere comportamenti non corretti negli spostamenti interni, all'entrata e all'uscita da scuola (es.: urlare, uscire dall'aula o dalla fila, spintonarsi, ecc.); • mancata osservanza delle disposizioni organizzative, tra cui l'utilizzo del diario scolastico.	➢ ammonizione verbale: è comminata dal docente in forma orale con annotazione sul registro di classe; ➢ ammonizione scritta: è comminata dal docente, dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori. L'ammonizione viene riportata sul registro di classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario dell'alunno/a. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. In relazione alla gravità del fatto può essere convocata la famiglia per un colloquio con l'insegnante che ha comminato la sanzione e/o con il dirigente scolastico (o un suo collaboratore).
2. Mancanze gravi: • reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze lievi"; • utilizzare il telefono cellulare e apparecchiature di riproduzione audio o video negli ambienti scolastici senza l'autorizzazione del personale addetto in classe; gravi e non giustificate irregolarità nella frequenza scolastica; • comportamenti irrispettosi o offensivi nei confronti delle Istituzioni scolastiche e pubbliche in genere, delle religioni, del dirigente scolastico, del personale docente, dei collaboratori scolastici, dei compagni o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico; • imbrattare le pareti dei locali e gli arredi in un qualsiasi modo; • rovinare o danneggiare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione; • comportamenti che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività scolastiche; • inosservanza continuativa e reiterata degli impegni di studio; • falsificare e/o danneggiare il diario scolastico; • allontanarsi dall'aula o dall'istituto senza l'autorizzazione del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori o dei docenti.	➢ ammonizione scritta: da parte del docente della classe, riportata sul registro di classe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione; ➢ Nel caso di mancanze ripetute, il dirigente scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. Le mancanze di cui al punto due comportano anche la consegna dell'apparecchiatura all'ufficio del dirigente, dove verrà conservata fino al ritiro della stessa da parte di uno dei genitori dell'alunno/a.
3. Mancanze gravissime: • reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze gravi"; • insultare e umiliare i compagni con l'aggravante che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; • sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica; • compiere atti di vandalismo su cose, arredi, attrezzature, strutture e su ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola; • compiere atti di violenza su persone; • compiere atti che violano la dignità e il rispetto della persona; • compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone; • raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati e registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà • fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione; • violare le norme di legge amministrative, civili o penali.	➢ Sospensione dalle lezioni/ allontanamento da scuola per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni. I provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Interclasse. I provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno/a nella comunità durante l'anno scolastico.